SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 39.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 41.

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

(Da 92G0058 a 92G0060 - 92G0022)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello di istanza da presentare per la definizione delle controversie pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonché del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega alle aziende di credito.

(Da 92A0449 a 92A0451)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1992, n. 42.

Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'assunzione a carico del bilancio statale dell'onere relativo al 65 per cento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla copertura dei disavanzi del trasporto locale, per gli anni 1987-1990 e per l'anno 1991, contratti e da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rata ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dall'avv. Vincenzo Rago, dal dott. Francesco Mauro e dal dott. Maurizio Arlacchi;

Considerato che l'avv. Vincenzo Rago non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Margio è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) in sostituzione dell'avv. Vincenzo Rago.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro), eletto nelle consultazioni elettorali del 15 giugno 1987, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catanzaro in data 12 dicembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Isca sullo Ionio (Catanzaro);

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Catanzaro del 12 dicembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Jonio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isca sullo Ionio è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Liotti Francesco, segretario comunale generale in quiescenza;

Celia Magno dott. Peppino, segretario comunale capo in quiescenza;

Giorla dott. Vincenzo, consigliere di ragioneria in servizio presso il commissariato di Governo nella regione Calabria.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isca sullo Jonio (Catanzaro) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 giugno 1987 presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero con il rapporto del prefetto di Catanzaro del 12 dicembre 1991 sono state evidenziate forme di condizionamento degli amministratori che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Isca sullo Jonio (Catanzaro).

Emergono, infatti, dal predetto rapporto collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alla famiglie della malavità locale la cui capacità di ingerenza è tale da condizionare, in modo sensibile, ogni tipo di attività produttiva economica o imprenditoriale, nonché la vita amministrativa dell'ente comunale.

In particolare le posizioni di alcuni amministratori sono risultate gravate da pregiudizi e pendenze penali nonché da particolari legami con esponenti della malavita locale.

A carico del sindaco dell'amministrazione comunale Mirijello Rosario, nato a Isca sullo Jonio il 22 ottobre 1948, risultano infatti numerose denunce per diffamazione aggravata a mezzo stampa, per abuso di ufficio e interesse in atti d'ufficio per reati concernenti l'inquinamento, per occupazione abusiva di suolo demaniale, per concussione aggravata, per falsità in atti pubblici, per omissioni di atti d'ufficio, per reati contro la persona e il patrimonio, per truffa e per reati contro la pubblica amministrazione.

A carico di Aloi Ilario, nato a Caulonia (Reggio Calabria) il 21 ottobre 1925, assessore senza delega, figurano denuncia per simulazione di reato e calunnia, per falsità materiale ed ideologica in atti pubblici ed interesse in atti privati, per reati contro l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione e l'edilizia.

A carico di Cristiano Italo, nato a Isca sullo Jonio il 21 settembre 1938, assessore senza delega, figurano denunce per abuso in atti d'ufficio, per concussione aggravata ed altro, per reati contro l'amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione nonché per violazione delle norme sull'edilizia.

A carico di Mirarchi Pasquale, nato a Isca sullo Jonio il 9 febbraio 1959, assessore senza delega, figurano denunce per omicidio colposo, per maltrattamenti in famiglia, per falsità materiale ed ideologica in atti d'ufficio, per reati contro l'amministrazione della giustizia e l'edilizia.

A carico del consigliere La Croce Silvano, nato a Isca sullo Jonio il 29 luglio 1949, figurano denunce per abuso d'ufficio, per falsità ideologica in atti pubblici.

A carico del consigliere Rovito Nicolino, nato a Isca sullo Jonio il 5 dicembre 1958, figura denuncia per furto aggravato. Il predetto Rovito è cognato di Parisi Salvatore, elemento di spicco del clan mafioso «Lentini» di San Sostene (Catanzaro) in atto detenuto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Emblematico del grado di infiltrazione e condizionamento subito dall'amministrazione comunale è il verificarsi di alcuni episodi delittuosi che hanno turbato la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio comunale, quali l'incendio, in data 1° luglio 1991, dell'autovettura del consigliere Scicchitano Ferdinando, nonché in data 10 settembre 1991 dei locali della sede comunale, fatti per i quali gli organi inquirenti sospettano il coinvolgimento, quali esecutori materiali, di Spina Antonio e Aloisio Francesco affiliati alla cosca mafiosa dei «Lentini» da San Sostene e figure emergenti della criminalità organizzata, uccisi nell'ottobre scorso in un agguato mafioso; tali soggetti erano in rapporti di frequentazione sia con il Mirijello Rosario (sindaco) che con Mirarchi Pasquale (assessore).

Altri episodi significativi dei collegamenti e delle pressioni esercitati dalla malavita sulla gestione amministrativa dell'ente risultano dalla gestione degli appalti pubblici; si rileva, infatti, che il consiglio comunale ha autorizzato, con delibera n. 129 dell'11 ottobre 1988, l'impresa aggiudicataria di un appalto per un importo di L. 1.313.564.510, di lavori per la costruzione e la sistemazione di strade, ad affidare in subappalto i predetti lavori alle imprese riunite «Paparo Antonio» e «Paparo Gregorio» sebbene il Paparo Antonio, cognato del pregiudicato Bressi Corrado, sia ritenuto capo di una emergente associazione criminale e collegato con elementi mafiosi di Badolato.

Sempre all'impresa di Paparo Antonio è stata di recente affidata dall'amministrazione comunale di Isca l'appalto per i lavori di pulizia ed arredo urbano per un valore di lire 103 milioni circa.

Ulteriore circostanza emblematica dei collegamenti tra l'amministrazione comunale e la malavita locale è l'inserimento da parte dell'amministrazione comunale nel piano insediamenti produttivi (P.I.P.) di un terreno di proprietà di Codispoti Antonio ritenuto capo dell'omonima cosca mafiosa che opera nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e di sequestri di persona a scopo estorsivo, e la successiva espropriazione del predetto terreno, a precedenza rispetto agli altri inclusi nel predetto piano, per una indennità complessiva di L. 1.216.125.000.

L'analisi di quanto esposto, il quadro globale delle pendenze penali e dei riscontri di conoscenze, legami e connessioni tra amministratori e soggetti mafiosi, conduce ad una valutazione finale di forti condizionamenti sull'attività degli organi elettivi.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Isca sullo Ionio.

Il prefetto di Catanzaro ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Jonio con relazione n. 140/RIS - Gab. del 12 dicembre 1991.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Jonio si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 luglio 1991, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catanzaro;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Stefanaconi nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Stefanaconi, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Schiumerini rag. Francesco, primo dirigente della ragioneria generale dello Stato in servizio presso il commissariato di Governo nella regione Calabria;

Rizzo dott. Gestefano, segretario comunale capo in servizio presso il comune di Curinga;

Mazza rag. Francesco, direttore aggiunto di ragioneria di prefettura in quiescenza.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 luglio 1991, presenta fenomeni di condizionamento di tipo mafioso evidenziati dal prefetto di Catanzaro che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.

Invero, a seguito di accertamenti condotti dai competenti organi, sono emersi elementi su collegamenti di alcuni amministratori con esponenti della criminalità organizzata locale, considerati i rapporti di parentela esistenti con componenti della cosca mafiosa «Bartolotta-Petrolo», impegnata nel comprensorio di Vibo-Valentia in una sanguinosa faida con l'opposta famiglia dei «Bonavota», che ha fatto registrare negli anni passati omicidi e tentati omicidi.

In particolare, il sig. Lopreiato Giovambattista, sindaco, è nipote di Lopreiato Nicola, sospettato di essere il capo indiscusso dell'omonima ed emergente organizzazione criminosa, dedita all'accaparramento degli appalti pubblici e collegata alle famiglie mafiose «Mancuso» di Limbadi e «Bartolotta Pretrolo» di Stefanaconi e Sant'Onofrio, nonché cugino dei fratelli Matina Pasquale, Nazzareno e Vito, tutti pregiudicati per «associazione a delinquere di tipo mafioso» e ritenuti affiliati alla locale cosca mafiosa citata «Bartolotta Pretolo».

A carico del predetto sindaco figurano, oltre varie denuncie, una condanna per truffa continuata, nonché pendenze penali di cui la più rilevante appare essere il procedimento in corso per danneggiamento a seguito dell'incendio dell'archivio del comune di Stefanaconi.

Precedenti o pendenze penali figurano, altresì, a carico di altri amministratori e consiglieri e segnatamente nei confronti di Arcella Domenico, Matina Matteo, Susanna Enrico e Fortuna Giuseppe.

Legami di parentela con elementi mafiosi sono stati inoltre riscontrati anche a carico di Virdò Francesco e del citato Susanna Enrico, entrambi consiglieri di maggioranza.

I prospettati collegamenti degli amministratori comunali con la criminalità organizzata locale sono tali, per la natura dei rapporti e per la posizione ricoperta dai primi, da compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa, specie sotto il profilo dell'imparzialità, ed il regolare funzionamento dei servizi, influendo pregiudizievolmente anche sullo stato della sicurezza pubblica.

La nuova giunta, infatti, sin dall'insediamento, si è rivelata attiva nel solo settore dei lavori pubblici, molti dei quali risultano essere stati aggiudicati ad imprese, i cui titolari sono legati da vincoli di parentela con alcuni amministratori.

In soli quattro mesi di gestione amministrativa, ben undici appalti sono stati affidati alle seguenti imprese:

sei alla ditta individuale Barbalaco Annunziata, coniugata con il sopracitato Lopreiato Nicola, zio paterno del sindaco;

tre all'impresa individuale Lopreiato Salvatore, di cui è titolare Lopreiato Salvatore, cugino di primo grado del sindaco;

uno alla ditta Solano Salvatore, nipote acquisito del consigliere di maggioranza Virdò Francesco, che, a sua volta, è cugino e nipote acquisito rispettivamente del sindaco e del pregiudicato Lopreiato Nicola;

uno alla ditta Guastalegname Nazzareno, zio materno del consigliere di maggioranza richiamato Virdò Francesco.

La concreta gestione amministrativa del comune di Stefanaconi si è caratterizzata in senso decisamente affaristico, non manifestandosi analogo impegno in altri ambiti di intervento comunale.

Al riguardo, va messa, altresì, in rilievo la circostanza che alcuni assessori e consiglieri comunali (Matina Matteo, Arcella Domenico, Franzè Luigi e Susanna Enrico) risultano titolari o soci di imprese che operano localmente nel settore dei lavori pubblici.

Da quanto sopra esposto si rileva l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Stefanaconi.

Il prefetto di Catanzaro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale con rapporto del 5 dicembre 1991.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel richiamato art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che leggittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 9 luglio 1989, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Rosarno nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Rosarno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Buda dott. Emilio, consigliere di regioneria in servizio presso la prefettura di Reggio Calabria;

Quintino dott. Carlo, segretario generale comunale in quiescenza;

Caridi dott. Michelangelo, funzionario amministrativo della direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 luglio 1989, presenta fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, dal prefetto di Reggio Calabria sono stati evidenziati collegamenti diretti ed indiretti di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Rosarno.

Nel comprensorio di Rosarno operano ben sei «cosche mafiose» la cui capacità di influenza è tale da condizionare, in modo sensibile, ogni tipo di attività capace di produrre reddito, da quelle economiche ed imprenditoriali a quelle della pubblica amministrazione.

Cosca predominante è quella dei Pesce capeggiata da Giuseppe Pesce, che risulta fortemente infiltrata nella gestione dell'attività del comune di Rosarno.

Si riportano, di seguito le posizioni di alcuni componenti del suddetto consiglio comunale:

Vincenzo Benedetto (sindaco), nato a Chieri (Torino) il 22 gennaio 1943, avvocato, già presidente dell'U.S.S.L. n. 26.

È stato rinviato a giudizio nel 1991 per i reati di falsità ideologica, interesse privato e truffa aggravata. In tale procedimento risultano imputati anche gli amministratori comunali Francesco Iannacci, Vincenzo D'Agostino, Girolamo Cusato e Raffaele Lavorato.

Nel 1989 è stato denunciato, unitamente ai predetti amministratori Cusato e D'Agostino, per peculato, abuso d'ufficio ed interesse privato.

Francesco Iannaci (assessore ai lavori pubblici), nato a Rosarno l'8 maggio 1961, impiegato presso l'U.S.S.L. n. 26, con precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione.

È nipote di Giuseppe Iannaci, genero del capo cosca Giuseppe Pesce.

Il padre Cesare, lo stesso zio Giuseppe e lo zio Michele sono diffidati e risultano appartenentia alla cosca Pesce.

È stato rinviato a giudizio nel 1991 per i reati di interesse privato e truffa aggravata. Nel procedimento risultano imputati anche gli amministratori comunali Benedetto D'Agostino, Cusato Lavorato.

Antonino Rao (consigliere), nato a Rosarno il 1° gennaio 1934, già sindaco di Rosarno, impiegato INADEL, ripetutamente inquisito per violazione dell'art. 323 del codice penale.

Denunciato nel 1983 per associazione per delinquere di stampo mafioso, per la quale ha ricevuto il 14 luglio 1986 una comunicazione giudiziaria.

Risulta inserito nella cosca Bellocco di Rosarno e vicino alla cosca Pesce.

Gaetano Rao (consigliere), nato a Rosarno il 15 novembre 1943, già sindaco di Rosarno, già presidente dell'U.S.S.L. n. 26 ed attualmente presidente del comitato dei garanti presso lo stesso ente.

Denunciato nel 1983 per associazione per delinquere di stampo mafioso, per la quale ha ricevuto il 14 luglio 1986, una comunicazione giudiziaria, alla quale si aggiungono gli altri pendenti per le continue violazioni dell'art. 323 del codice penale e degli articoli 324 e 479 del codice penale.

È nipote della moglie del capo cosca Giuseppe Pesce.

Risulta inserito nella cosca Pesce.

Vincenzo D'Agostino (consigliere), nato a Rosarno il 29 luglio 1955, già vicepresidente del comitato di gestione dell'U.S.S.L. n. 26, commerciante.

È figlio di Angelo, ex diffidato, facente parte dell'omonima cosca, ora assorbita dalla cosca Bellocco.

Il fratello Giuseppe è un ex diffidato ed i inserito nella cosca anzidetta, della quale facevano parte anche gli zii paterni Vincenzo, Antonio e Francesco, deceduti.

La madre Carmela Cacciola è cugina del capo cosca Giuseppe Pesce.

È stato rinviato a giudizio nell'anno in corso per i reati di falsità ideologica, peculato, interesse privato e truffa aggravata.

Nel procedimento risultano imputati, come prima detto, anche gli amministratori comunali Benedetto, Iannacci, Cusato e Lavorato.

Risulta sotto inchiesta, unitamente ai predetti Benedetto e Cusato, per peculato, abuso d'ufficio e interesse privato.

In questo quadro di diffusa illegalità amministrativa vanno pure considerati i consiglieri Giuseppe Sergio, Brilli Michele e Figliuzzi Antonino per le loro pendenze in materia di reati contro la pubblica amministrazione, né può sottrarsi la figura di Raffaele Lavorato di recente dimessosi dal consiglio, ma con una pesante condotta penale personale, in alcuni casi, come visto in precedenza, in concorso con altri amministratori.

Da quanto sopra riferito, emerge una situazione di fatto per cui alcuni componenti della giunta comunale e diversi consigliori sono inseriti in cosche mafiose o sono legati da stretti vincoli di parentela con esponenti di rilievo delle medesime, il che determina la permeabilità degli organi di quel comune, a condizionamenti tali da compromettere gravemente la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, con riflessi notevoli sulla stessa funzionalità degli uffici comunali, numerosi dipendenti dei quali, peraltro, risultano avere legami con cosche mafiose locali.

Lo stato dei servizi erogati dal comune appare, in generale, degradato per le inadempienze, i favoritismi, gli abusi e la disamministrazione che comporta una tale condotta degli amministratori.

Il clima di pesante omertà e costante intimidazione esistente in quel territorio impedisce, peraltro, l'esplicarsi di forme più evidenti di protesta.

Tutto rimane inerte eccetto la criminalità organizzata che, si è in modo preponderante inserita negli organismi comunali, facendo eleggere componenti delle varie «famiglie» che, in quanto tali, non possono essere condizionati nel loro operato con la conseguenza che l'interesse della criminalità organizzata è prevalente su quello pubblico.

Da quanto sopra esposto si rileva l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Rosarno.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Rosarno con rapporto del 13 novembre 1991.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 1992, n. 43.

Regolamento recante norme sul servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, 149;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale è stato istituito il servizio radiomobile di teleavviso personale (teledrin), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale è stato istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle norme che disciplinano il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/63030/4163DL/CR del 2 gennaio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale consente agli abbonati di ricevere automaticamente, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, distinti avvisi acustici e/o messaggi numerici e/o alfanumerici da parte di corrispondenti che vogliano mettersi in comunicazione con l'abbonato stesso mediante selezione del numero identificativo di accesso al servizio e del numero distintivo dell'abbonato.

2. Il servizio è tecnicamente espletato mediante l'emissione di radiosegnali trasmessi da impianti radio fissi associati, per gruppi geografici, al fine di ricoprire distinte porzioni del territorio nazionale denominate aree di chiamata.

3. Il servizio di avviso acustico e numerico è fornito a ciascun abbonato in una singola area di chiamata (locale) ovvero in qualsiasi area di chiamata compatibilmente con la disponibilità del servizio (nazionale).

4. Il servizio di avviso alfanumerico è fornito a ciascun abbonato in qualsiasi area di chiamata (nazionale) ovvero in qualsiasi zona di chiamata in Italia e nei Paesi esteri nei quali è attivo il servizio (internazionale).

5. È fornito anche il servizio di chiamata collettiva che consente, mediante selezione di un unico numero, l'invio di un segnale di chiamata a più ricevitori associati.

Art. 2.

1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale è ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

2. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 può essere consentito anche per periodi di durata inferiore ad un anno.

Art. 3.

1. Le richieste d'abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla società concessionaria SIP.

Art. 4.

1. È facoltà dell'abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla società concessionaria SIP per l'acquisto e la manutenzione delle apparecchiature terminali d'utente.

2. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere all'attivazione delle apparecchiature terminali (ricevitori) ed alla relativa sorveglianza tecnica.

Art. 5.

1. Con separato decreto ministeriale sono fissate le tariffe del servizio.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, concernente l'istituzione del servizio radiomobile di teleavviso personale (teledrin), nonché il decreto ministeriale 3 agosto 1985, ugualmente citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare di avviso.

3. Al servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 1992

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992
Registro n. 3 Poste, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0071

DECRETO 9 gennaio 1992.

Tariffe del servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica, per la parte relativa alle tariffe del servizio telegrafico (telex);

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 con il quale sono stati determinati le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente «videotel», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (teledrin), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 44, riguardante il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'aggiornamento delle tariffe del servizio suddetto;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo, i canoni mensili di abbonamento e le tariffe per le chiamate, dovuti dall'utenza per il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale, sono stabiliti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per gli abbonamenti di durata inferiore ad un anno, fermi restando il contributo e le tariffe per le chiamate, il canone di abbonamento è applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, concernente le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (teledrin) nonché la lettera *A)* dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 agosto 1985, ugualmente citato nelle premesse, riguardante le tariffe del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992
Registro n. 3 Poste, foglio n. 302

ALLEGATO

Contributo (si applica per ciascun ricevitore, per le operazioni di attivazione o di variazione del numero identificativo d'utente a richiesta di quest'ultimo)	L.	45.000
Canone mensile di abbonamento:		
1) servizio di avviso acustico (tono) con un massimo di quattro indirizzi:		
1*a)* locale	»	6.800
1*b)* nazionale	»	16.750
supplemento di canone per chiamata collettiva (per ogni indirizzo abilitato di ciascun ricevitore)	»	3.500
2) servizio di avviso numerico:		
2*a)* locale	»	12.500
2*b)* nazionale	»	22.500
2*c)* internazionale	»	29.500
supplemento di canone per chiamata collettiva (per ogni indirizzo abilitato di ciascun ricevitore)	»	4.200
3) servizio di avviso alfanumerico:		
3*a)* nazionale	»	36.500
3*b)* internazionale	»	46.500
supplemento di canone per chiamata collettiva (per ogni indirizzo abilitato di ciascun ricevitore)	»	7.000

Tariffe per le chiamate.

Per il servizio di avviso acustico ovvero di avviso numerico, oltre ai canoni di abbonamento di cui ai punti 1) e 2) del presente allegato dovuti dall'abbonato al servizio di teleavviso personale, è effettuato l'addebito, per ciascuna chiamata automatica, di due scatti al contatore dell'abbonato chiamante.

Per il servizio di avviso alfanumerico, oltre ai canoni di abbonamento di cui al punto 3) del presente allegato dovuti dall'abbonato al servizio di teleavviso personale, è effettuato l'addebito a carico del chiamante, per ciascuna chiamata automatica, delle tariffe qui di seguito indicate:

nel caso di chiamata automatica originata da utente della rete telefonica pubblica commutata è applicata la tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante degli impulsi di conteggio del quinto scaglione di distanza per le tariffe telefoniche nazionali in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;

nel caso di chiamata originata da utente della rete telex è applicata la tariffa per il servizio telex prevista per le comunicazioni urbane;

nel caso di chiamata originata da un apparato terminale videotel è applicata la tariffa per l'impegno del «centro videotel» relativa agli acquisitori di informazioni e/o di prestazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A0419

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 1992.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12 luglio 1991, n. 202 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n. 162 del 12 luglio 1991) che hanno convertito i corrispondenti decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n. 261; 13 maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i relativi decreti ministeriali applicativi emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990; 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma secondo dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stato fissato l'ammontare del credito d'imposta attribuibile per ciascun autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, su cui insiste un titolo autorizzativo al trasporto di merci per conto di terzi;

Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (26 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, ha stabilito le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito d'imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli;

Considerata la necessità di determinare, per il 1992, l'entità del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo, ammontante globalmente a lire 275 miliardi, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;

Decreta:

Art. 1.

1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

1. I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione, con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo d'imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata a ciascuna categoria di veicoli individuati dalle lettere *d), e), f), g)* ed *h)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, come di seguito specificato:

autoveicolo per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L.	364.000
autoveicolo per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	»	776.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	»	2.180.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi .	»	3.760.000

2. Per trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 viene ridotto alla misura del 13,50% della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1991.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 13,50%, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di lire 2.700.000, L. 5.700.000, L. 16.300.000 e di L. 27.700.000, ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8 - 6 - 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore, ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.700.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

92A0393

DECRETO 30 gennaio 1992.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata al 31 gennaio 1992 (ultimo decreto ministeriale del 21 dicembre 1991) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dell'autotrasporto e del varo di un provvedimento ministeriale volto a conferire al mercato un idoneo assetto organizzativo, di mantenere in vigore fino al 15 febbraio 1992 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 15 febbraio 1992.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1991 continuano ad applicarsi fino al 15 febbraio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987:

«Art. 41 (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

L'art. 26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 (soprarichiamati), sono così formulati:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-*bis*, del D.L. n. 16/1987] (*Autoveicoli*). Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) *autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un* caravan *o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;*

h) *autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;*

i) *autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;*

l) *auto*-caravan: *autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.*

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) *e* l) *sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere* a) *e/o* b), *viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».*

«Art. 28 [come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Rimorchi*). — I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;

d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

e) caravan: *rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;*

f) *rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.*

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985, è il seguente:

«Art. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ed eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione;

d) ristrutturazione di aziende in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 21 dicembre 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991.

92A0421

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1992.

Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto un obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio di ricevuta fiscale ovvero di scontrino fiscale;

Visto il comma 9 del medesimo art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene disposto, a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, l'obbligo del rilascio di ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura;

Visto il comma 10 del menzionato art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda al Ministro delle finanze di determinare con propri decreti le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità relative al suo rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 che ha reso, tra l'altro, obbligatorio il rilascio delle ricevute fiscali per le operazioni effettuate da parrucchieri per signora;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 che ha esteso l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altre categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

Ritenuto che l'obbligo della certificazione dei corrispettivi introdotto dal comma 1 dell'art. 12 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, è da considerare adempiuto, per le categorie indicate dal comma 9 dell'art. 12 della legge stessa, attraverso l'utilizzo di modelli di ricevuta fiscale previsti da precedenti decreti emanati in forza dell'art. 8 della legge n. 249/76;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo, e gli esercenti attività di noleggio di beni mobili non tenuti all'obbligo della emissione della fattura debbono rilasciare ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ricevuta fiscale per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio.

Il documento di cui al comma precedente deve essere emesso, in duplice esemplare, utilizzando stampati sostanzialmente conformi all'allegato *A* al decreto ministeriale 28 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 3 febbraio 1983, nel momento di ultimazione della prestazione per gli esercenti l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e nel momento della consegna del bene per gli esercenti l'attività di noleggio di beni mobili. Contestualmente, un esemplare deve essere consegnato al cliente.

Nel caso di spedizione del bene dato in noleggio, la ricevuta fiscale deve essere emessa al momento della spedizione ed uno degli esemplari deve accompagnare il bene per essere consegnato al committente il servizio. Qualora il trasporto avvenga a mezzo di un vettore uno degli esemplari deve essere consegnato al vettore.

La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici o numerici di serie, deve essere rilasciata per ciascuna prestazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;

2) natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto della prestazione;

3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Se all'atto dell'emissione del documento il corrispettivo non venga pagato, in tutto o in parte, o non sia determinato deve esserne fatta menzione nel documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto dovrà contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata.

Art. 2.

Nell'ipotesi in cui sussiste l'obbligo, a carico del prestatore del servizio, di emissione della fattura, in quanto richiesta dal cliente, ai sensi del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del documento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve essere emessa la fattura-ricevuta fiscale, con le modalità di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel termine indicato nel secondo comma del precedente art. 1, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello di fattura-ricevutafiscale allegato sotto la lettera *B* al decreto ministeriale 28 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 3 febbraio 1983.

Qualora sia stata rilasciata ricevuta fiscale contenente l'indicazione «corrispettivo non pagato», ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, la fattura eventualmente richiesta al momento del pagamento del corrispettivo dovrà essere emessa utilizzando gli stampati di cui al precedente comma e recare il riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata.

Art. 3.

I documenti di cui ai precedenti articoli, preventivamente numerati e intestati al soggetto utilizzatore, devono essere bollati, su richiesta scritta, dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo le disposizioni di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o da uno degli uffici del registro della provincia in cui è situato l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente; l'ufficio del registro che ha effettuato la bollatura deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto della provincia; l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prende nota in apposito registro partitario con l'indicazione della data della richiesta, della serie e dei numeri iniziale e finale, dei documenti bollati direttamente nonché di quelli bollati presso gli uffici del registro.

Gli stessi documenti possono essere emessi utilizzando stampati, sostanzialmente conformi agli allegati *A* e *B* al decreto ministeriale 28 gennaio 1983 e con numerazione progressiva per documento, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Gli stampati non sono soggetti alla bollatura prevista dal primo comma.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma del citato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1978. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno degli stampati unitamente ai dati identificativi della tipografia.

Art. 4.

Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità approvate dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Gli esercenti laboratori misti di parrucchiere per uomo e per donna possono certificare le operazioni effettuate, indifferentemente, sia utilizzando i modelli *A* e *B* di ricevuta fiscale e di fattura-ricevuta fiscale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sia utilizzando quelli allegati al decreto ministeriale 2 luglio 1980.

Art. 6.

Le operazioni effettuate da esercenti attività di noleggio di beni mobili possono essere certificate, qualora il contribuente effettui le stesse congiuntamente ad altre operazioni già assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a norma del decreto ministeriale 2 luglio 1980 e del decreto ministeriale 28 gennaio 1983, con l'utilizzo, in alternativa ai modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, dei modelli di ricevuta fiscale utilizzati per l'attività precedentemente assoggettata.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, hanno effetto dal 31 marzo 1992.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0448

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 gennaio 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1991 recante: «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1991, con il quale è stato fissato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile;

Considerato che il dato relativo alla media mensile aritmetica semplice della lira interbancaria tre mesi lettera è pari all'11,9250% e non all'11,7978% come calcolato precedentemente;

Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale del 30 dicembre 1991;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 321363 del 30 dicembre 1991, citato in premessa, è così sostituito:

«Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'11,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 12,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 12,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0392

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 gennaio 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 2/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto il provvedimento CIP n. 29/1990 con il quale viene approvato il nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 12/1987 del 26 marzo 1987, n. 30/1990 del 2 ottobre 1990 e n. 10/1991 del 21 marzo 1991;

Viste le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti CIP n. 12/1987, n. 30/1990 e n. 10/1991 sopra richiamati, ed esaminate in relazione a situazioni di crisi aziendali dalla competente commissione in data 17 dicembre 1991;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP in data 18 dicembre 1991;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale risultante dall'etichetta è sostituito, per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quello indicato nell'allegato stesso.

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro-Presidente delegato
BODRATO

ALLEGATO *A*

Specialità	Codice	Da prezzo	A prezzo
Fluimucil fiale - Zambon Group			
5 F 3 ML	020582019	4.720	6.250
Fluimucil - Zambon Group			
100 OS GRAT 30 BUST	020582060	7.100	9.100
20 CPR 600 MG	020582108	10.850	14.250
OS GRAT 60 BUST 200 MG	020582072	12.450	16.400
Sermion - Farm. Erba			
10 F LIOF + 10 F	022460125	9.800	12.050
30 CPR 30 MG	022460137	27.500	35.550
30 CPR SOLUBILI 30 MG	022460152	27.900	35.550
GTT OS FL + FL SOLV	022460036	12.400	15.950

92A0407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 23 gennaio 1992.

Modificazioni al regolamento.

Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 23 gennaio 1992, ha adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, le seguenti deliberazioni:

Art. 1.

All'art. 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

1-*ter*. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti».

Art. 2.

Al capo XVI la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri».

Art. 3.

*Dopo l'art. 135-*bis*, è inserito il seguente:*

«Art. 135-*ter (Verifica dei poteri)*. — 1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta».

Il Presidente: SPADOLINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura di disposizioni del regolamento qui modificato; della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 19 *(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*. — 1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre senatori ed è presieduta da un senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

1-bis. *I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.*

1-ter. *Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.*

2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito regolamento, dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

4. Il regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica - Documento II, n. 22.

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 17 gennaio 1992, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 16 gennaio 1992.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 1992 (relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1992.

92A0409

DELIBERAZIONE 23 gennaio 1992.

Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri.

Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 23 gennaio 1992, ha deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti, il seguente:

Capo I

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Art. 1.

Costituzione della Giunta

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Art. 2.

Poteri della Giunta

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

Art. 3.

Obbligo del segreto sui lavori della Giunta

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Art. 4.

Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque nocumento all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Capo II

ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO. RICORSI ELETTORALI

Art. 6.

Attività preliminari e preparatorie

1. All'inizio della legislatura, il segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonché delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'art. 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

Art. 7.

Ricorsi elettorali

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.

3. Il segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Art. 8.

Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecitamente comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

Capo III

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

Nomina dei relatori

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. Nessuno può essere relatore per la regione in cui è stato eletto.

3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Art. 10.

Proposte del relatore

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre né la convalida né la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinché questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'art. 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Art. 11.

Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Art. 12.

Revisione delle schede

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal relatore per la regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Art. 13.

Costituzione di Comitati inquirenti

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche.

Capo IV

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI ELEZIONI

Art. 14.

Fissazione della data della seduta pubblica

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annunzio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Art. 15.

Presentazione di documenti e deduzioni

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Art. 16.

Svolgimento della seduta pubblica

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 17.

Camera di consiglio

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'art. 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

Capo V

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAI SENATORI

Art. 18.

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

Capo VI

SENATORI A VITA

Art. 19.

Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Esame delle elezioni generali

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Art. 21.

Rinvio al regolamento generale del Senato

1. Per ciò che non è previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni del regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

Art. 22.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica - Documento II-bis, n. 2.

Presentato dal sen. MACIS ed altri il 3 agosto 1990.

Deferito alla Giunta per il regolamento l'11 marzo 1991, con parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Esaminato dalla Giunta per il regolamento il 16 gennaio 1992.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 1992 (relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1992.

92A0410

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università concernenti la proposta di modificazione statutaria con il cambio della denominazione dell'ente promotore da AUISS ad ALUISS e l'ampliamento degli organici dei professori di prima fascia;

Visti gli articoli 2, 5, 8 e 78 nonché la tabella *A* di cui all'art. 51 comma secondo del soprarichiamato statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991 in merito alle predette modificazioni statutarie;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni statutarie in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti sulle predette deliberazioni dei competenti organi di questa Università;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato e modificato come in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 2, 5, 8 e 78, nonché la tabella *A* di cui all'art. 51, comma secondo, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 2. — L'Università è promossa dall'Associazione per la Libera Università internazionale degli studi sociali (A.L.U.I.S.S.), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore svolge attività di supporto all'Università provvedendo a borse di studio, l'Associazione amici della LUISS.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'A.L.U.I.S.S.;

b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;

c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'associazione amici della LUISS;

d) due rappresentanti designati dalla stessa associazione;

e) il presidente onorario dell'A.L.U.I.S.S. e il presidente onorario della LUISS;

f) il rettore;

g) i presidi di facoltà;

h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un professore ordinario o straordinario;

l) un professore associato;

m) un ricercatore;

n) uno studente in corso all'atto della nomina;

o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa;

p) il direttore amministrativo;

q) un rappresentante del personale non docente.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere *i), l), m), n), o)* e *q)*, appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'A.L.U.I.S.S., il presidente e il vice presidente esecutivo, con funzioni vicarie.

Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 8. — Il comitato esecutivo è composto da:

presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza, dal vice presidente esecutivo;

rettore;

un rappresentante dell'A.L.U.I.S.S., designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *a)* e *b)*, e scelto tra i consiglieri stessi;

un rappresentante dell'associazione amici della LUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *c)* e *d)* e scelto tra i consiglieri stessi;

direttore amministrativo.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore amministrativo.

Partecipano alla riunione del comitato i presidi o i responsabili di altre unità organizzative allorché si tratti di materia di loro specifica competenza.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Art. 78. — L'ente promotore provvede a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per la sede.

Questi beni come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore potrà integrare le entrate annuali, derivanti da tasse, soprattasse e contributo accademico, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'A.L.U.I.S.S. in rapporto con le effettive necessità della LUISS e con la messa a disposizione della sede.

L'ente promotore, in base alle necessità della LUISS, potrà definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari

Prima fascia:

Facoltà di giurisprudenza	n.	13
Facoltà di scienze politiche	»	10
Facoltà di economia e commercio	»	15

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il rettore: SCOGNAMIGLIO

92A0411

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1991.

Istituzione della facoltà di architettura con sede in Ascoli Piceno.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il telefax del 23 ottobre 1991 con il quale il rettore dell'Università degli studi di Camerino informava il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della propria disponibilità ad inserire a statuto la facoltà di architettura con sede in Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993 con l'istituzione della facoltà di architettura presso l'Università degli studi di Camerino con sede in Ascoli Piceno;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Camerino è istituita la facoltà di architettura con sede in Ascoli Piceno.

Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università degli studi di Camerino l'ordinamento didattico della suddetta facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 18 novembre 1991

Il rettore: GIANNELLA

92A0382

UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1992.

Modificazione alla denominazione della seconda Università degli studi di Roma in Università degli studi «Tor Vergata» di Roma e modificazione allo statuto della medesima Università.

IL RETTORE

Vista la legge 22 novembre 1972, n. 771;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, con il quale è stato approvato lo statuto della seconda Università degli studi di Roma;

Vista la delibera, con la quale il senato accademico, in data 11 luglio 1991, propone la modifica statutaria al fine di dare al secondo Ateneo di Roma la denominazione ufficiale di Università «Tor Vergata» di Roma;

Vista la delibera del 23 luglio 1991, con la quale il consiglio di amministrazione esprime parimenti parere favorevole alla richiesta modifica statutaria;

Tenuto conto del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 21 novembre 1991;

Decreta

di modificare la denominazione della seconda Università degli studi di Roma in Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

Conseguentemente l'art. 19 dello statuto viene così modificato: «Il sigillo dell'Università raffigura una torre con la dicitura in alto «Università degli studi di Roma» e in basso «Tor Vergata».

Roma, 8 gennaio 1992

Il rettore: GARACI

92A0381

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989. (Deliberazione n. 10591).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti, interessato dalla località «Valle del Tevere».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale:

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della legge predetta;

Vista la legge n. 431 dell'8 agosto 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82:

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982 art. 7;

Considerato che la commissione provinciale congiunta di Roma, Viterbo e Rieti, per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 9 febbraio 1987 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1497/39 sopracitata l'area denominata «Valle del Tevere»:

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, con allegata planimetria, nella sc. 1:25.000 nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge agli albi pretori dei comuni interessati;

Considerato che sono trascorsi i termini per le eventuali opposizioni previste all'art. 3 della citata legge n. 1497/39;

Considerato che sono pervenute contro la suddetta proposta di vincolo le seguenti opposizioni:

per il territorio nel comune di Montelibretti (Roma): sigg. Branetti Antonio e Pietro, Frappetta Andrea e Nello ed altri;

per il territorio nel comune di Capena (Roma): sigg. Caprioli Rosolino ed altri;

per il territorio nel comune di Riano (Roma): sigg. D'Orazio Luca Evangelista, Gianni Assunta, Soc. Riunione Immobiliare;

per il territorio nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma): sigg. Scandi Alessandro, Giannini Vanda, Rossi Alessandro, Rossi Armando, Martelli Sandro, Cristofori Lorenzo, Marcellini Marta, Rinaldi Pereato, Servigliano Carlo, Leoni Adea;

per il territorio del comune di Monterotondo (Roma): il comune;

per il territorio del comune di Vasanello (Viterbo): il comune;

per il territorio del comune di Bassano in Teverina: il comune, i sigg. Filippi Giuseppe ed altri;

per il territorio del comune di Forano (Rieti): il comune;

per il territorio del comune di Stimigliano (Rieti): il comune;

per il territorio del comune di Montopoli Sabino (Rieti): il comune;

Considerato che le opposizioni sopra riportate non possono accogliersi in quanto le richieste verrebbero a ridurre o ad escludere zone che contribuiscono a pieno titolo a comporre il quadro paesistico di insieme del comprensorio «Valle del Tevere» che costituisce un armonico documento nelle sue componenti agricole, idrogeologiche, storiche ed antropiche, che merita nella sua continuità l'applicazione delle norme di tutela ambientale previsto dalla legge n. 1497/39;

Considerato che il vincolo stesso non impone il divieto assoluto di edificabilità, ma comporta, in particolare l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente regione Lazio per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che l'intero ambito territoriale possiede rilevanti valenze ambientali oltre che storiche, naturalistiche, archeologiche e che pertanto è da includersi negli elenchi delle località soggette ai sensi dei punti 1 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497, del 29 giugno 1939;

Considerato che la commissione provinciale congiunta di Roma, Viterbo, Rieti, nel pronunciarsi ha tenuto presente le indicazioni di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 «Regolamento per l'applicazione della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali»;

Riconosciuto che la zona predetta nel suo complesso costituisce un ambito territoriale che presenta una non comune bellezza di rilevante e particolare pregio per gli intrinsechi valori ambientali e paesistici;

all'unanimità:

Delibera:

Le aree denominate «Valle del Tevere»:

nel territorio dei comuni di: Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Mazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Monterotondo, Montelibretti, Torrita Tiberina in provincia di Roma;

nel territorio dei comuni di: Bassano in Teverina, Bomarzo, Civitacastellana, Graffignano, Gallese, Orte, Vasanello in provincia di Viterbo;

nel territorio dei comuni di: Cantalupo Sabino, Collevecchio, Magliano Sabino, Montopoli Sabino, Poggio Mirteto, Stimigliano in provincia di Rieti,

descritte nelle premesse hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa.

Le zone comprese nel seguente perimetro:

Per la provincia di Roma:

partendo da nord dal punto d'intersezione tra i confini provinciali di Viterbo-Rieti e Roma, si procede verso sud lungo il confine tra le province di Roma e Rieti sino ad incontrare la strada statale 313; si segue tale strada verso sud fino a raggiungere l'edificato (indicato sulla carta regionale 1:25.000) in località Passo Corese, si prosegue verso sud lungo il limite ovest di questo escludendolo dell'ambito, fino a ricongiungersi con la linea F.S. Roma-Orte; la segue verso sud fino a richiudersi in corrispondenza del km 26+000 della strada statale n. 4 «Salaria».

A partire dal km 26+000 (in corrispondenza di Casale del Grillo) della strada statale n. 4 Salaria il perimetro segue la via che unisce la via Salaria al Ponte del Grillo sul Tevere.

Dal Ponte del Grillo il perimetro segue la sponda sinistra del Tevere mantenendosi a 150 ml da questo fino al limite amministrativo del comune di Roma. Si segue il suddetto limite amministrativo verso est fino alla via Salaria, si oltrepassa la suddetta via lungo il limite amministrativo fino alla confluenza nel fosso Orneto del compluvio che ha origine a 550 ml di distanza dalla fonte di Papa si segue tale compluvio fino alla linea retta in direzione sud-est che collega monte Massa, Monte Ceraso e monte Ficarone si segue poi la strada di accesso a quest'ultimo per distaccarsene di 400 ml per raggiungere la strada di S. Lucia nel punto in cui piega seccamente a ovest. Il perimetro segue poi quest'ultima strada fino a 150 ml dal fosso Ornale: si prosegue per detto fosso mantenendosi alla medesima distanza di 150 ml fino al confine amministrativo del comune di Roma.

Il perimetro segue tale limite amministrativo in direzione sud fino ad incontrare la via Nomentana e si percorre la suddetta in direzione Roma fino ad incontrare il grande raccordo anulare che, svoltando a destra di 90° in direzione nord-ovest si percorre sino allo svincolo con la strada statale 4 Salaria.

Il perimetro segue la via Salaria fino al ramo meridionale dello svincolo con via del Foro Italico; si percorre in questa direzione ovest fino ad incontrare la direttrice proveniente da via Magnani, poi lungo questa fino al perimetro della zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 27 aprile 1954, relativo a villa Ada e Monte Antenne: il perimetro si distacca da questo in corrispondenza di via E. Petrolini per proseguire poi lungo quest'ultima e lungo le vie: T. Salvini, P.zza delle Muse, C.C. Porro e lungo la direttrice di via E. Vajna.

Il perimetro percorre questa fino a piegare verso sud lungo viale Parioli, dopo circa 200 ml perviene al piazzale delle Rimembranze: da questo percorre v.le Maresciallo Pilsudski, piazzale Ankara, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere P. Thaon de Revel, lungotevere Flaminio, piazzale delle Belle Arti, lungotevere delle Navi sempre in direzione sud sino a ponte G. Matteotti.

Il perimetro da Ponte G. Matteotti prosegue in direzione nord per lungotevere delle Armi, lungotevere Oberdan, che si segue in direzione nord per lungotevere della Vittoria, per giungere a via Rismondo, e attraverso piazza Cassino, via F. Corridoni sino a piazza Maresciallo Giardino dove voltando a nord si incrocia il limite della zona di Monte Mario e Macchia Madama vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 18 dicembre 1953. Da piazza Maresciallo Giardino il perimetro prosegue per viale dei Gladiatori, viale dello Stadio Olimpico, piazzale P. Dodi e via del Foro Italico.

Il perimetro si distacca da tale zona in direzione nord lungo via dei Colli della Farnesina, che si segue per circa 200 ml fino a percorrere in direzione est via del Foro Italico, si segue quest'ultima sino ad incrociare la direttrice di via della Farnesina che si percorre per arrivare a largo Maresciallo Diaz.

Da quest'ultima località, il perimetro prosegue per piazzale di Ponte Milvio da dove in direzione nord si segue la via Flaminia sino all'incrocio con via Monterosi; da quest'ultimo punto in una linea retta verso nord sino al fosso dell'Acqua Traversa il cui corso si segue in direzione est per 400 ml fino all'incrocio con la via Flaminia.

Si procede lungo la via Flaminia in direzione nord sino al fosso delle Pantanelle il cui corso si segue in direzione nord-ovest per distaccarsene in modo da raggiungere in direzione nord-est dopo circa 500 ml il km 14+250 della via Flaminia.

Il perimetro prosegue lungo detta via Flaminia in direzione nord fino al confine comunale di Roma.

Si segue il limite amministrativo del comune di Roma sino ad incontrare il fosso di Grottomoresche alla località di Fontana Larga, da questo punto in linea retta fino al termine della strada della Macchiarella; si prosegue poi lungo il crinale in direzione nord-est fino al compluvio che dalla Macchiarella scende verso il Tevere; si segue tale linea di scolo delle acque fino a 150 ml dall'Autostrada A1.

Da quest'ultimo punto in linea retta in direzione nord-est sino al confine amministrativo del comune di Castelnuovo di Porto dove questo incrocia il fosso di Valle Sambuca, poi lungo questo sino alla confluenza del fosso dei Casini, si attraversa questo per proseguire in direzione nord lungo il compluvio frontistante Valle Sambuca.

Il perimetro risale detto compluvio sempre in direzione nord sino ad incrociare la strada per Capena, poi lungo questa fino a portarsi sul crinale delle coste di Aceto, si percorre detto crinale principale in direzione ovest sino ad incrociare la strada provinciale «Tiberina» in località Casale Nardi.

Si percorre poi la strada provinciale «Tiberina» fino al km 15+000 per poi distaccarsene in linea retta fino a portarsi a 150 ml da questa in corrispondenza del km 16+000; a tale distanza si prosegue parallelamente alla suddetta strada provinciale «Tiberina» fino al limite dell'area archeologica di «Lucus Feroniae» e di Scorano nel punto in cui coincide con il confine amministrativo del comune di Fiano Romano.

Il perimetro percorre poi il limite amministrativo fino ad incrociare la strada provinciale «Tiberina» per oltrepassarla e riconnettersi con il limite dell'area di servizio Fiano Feronia sull'autostrada A1; proseguendo poi lungo il margine occidentale di detta autostrada in direzione nord sino ad oltrepassare di 150 ml il fosso di Ponticelli.

Da quest'ultimo punto, il perimetro prosegue in linea retta in direzione ortogonale all'autostrada A1 per portarsi a 500 ml dalla strada provinciale Tiberina e proseguire alla medesima distanza in direzione parallela alla suddetta strada per 1500 ml fino ad intersecare la strada di Casale Feliciare, poi lungo questa per immettersi sulla strada di Campo Maretto.

Il perimetro percorre questa fino a 200 ml dalla strada provinciale Tiberina poi lungo questa sempre alla medesima distanza fino ad incrociare l'autostrada A1, da questo punto si segue il margine della suddetta autostrada verso nord per 100 ml distaccandosene in corrispondenza della strada per Valle dell'Inferno; si percorre poi questa sino alla curva di livello di quota 100 ml e attraverso quest'ultima si perviene al confine amministrativo di Civitella S. Paolo.

Si percorre il limite del comune di Civitella S. Paolo fino alla strada provinciale Civitellese, poi lungo questa sino al convento di S. Scolastica, da questo si prende la strada per Monte Oncia, che si percorre sino a 150 ml dal fosso di Morifimaro, lo si segue sempre a 150 ml di distanza per raggiungere il segnale geodetico di quota 245 a Monte Cavallo.

Il perimetro da quest'ultimo punto si dirige in linea retta fino all'intersezione del fosso di Orescuro con la strada di Valle Prato che si segue fino alla strada provinciale per S. Oreste. Lungo questa strada si perviene alla strada statale n. 3 «Flaminia» che si segue per raggiungere il confine amministrativo del comune di S. Oreste; attraverso questo fino al fosso di Grassano.

Si segue il fosso di Grassano fino a portarsi alla minima distanza dalla Torre di Chiavello e tramite questa in linea retta di nuovo al confine comunale di S. Oreste; si percorre questo fino ad incrociare la strada per Villa Tata di qui si procede verso sud al punto di minima distanza dal fosso del Letterio al margine del fosso di Macchia Tonda che si aggira fino ad incrociare la strada proveniente da S. Oreste e seguendo questa per arrivare a Casale Ferrini.

Il perimetro da Casale Ferrini segue lo spartiacque Tevere-Treja fino ad incontrare il confine tra le province di Viterbo e di Roma che si segue procedendo in direzione nord-est fino al punto di partenza.

Per la provincia di Viterbo:

partendo dall'intersezione del confine comunale di Bomarzo con il fosso S. Lorenzo, il perimetro segue tale limite amministrativo fino ad incrociare la strada per Castiglione in Teverina.

Il perimetro segue poi quest'ultima ad una distanza di 300 ml (misurati verso occidente) fino ad incontrare il corso del torrente Vezza, per seguirlo poi in direzione della corrente fino ad intersecare la strada in località di Casale della Fontana.

Il perimetro segue poi tale strada fino alla sponda del fiume Tevere; proseguendo sempre lungo la strada per Attigliano, attraverso il corso d'acqua fino a coincidere con il limite amministrativo della regione Lazio.

Il perimetro segue poi il corso del Tevere in direzione della corrente in modo analogo al confine amministrativo della regione Lazio, fino alla confluenza nel Tevere del Rio Grande; il perimetro percorre poi questo fino all'intersezione con la strada per Penna in Teverina, quindi prosegue su tale strada fino al primo torrente ad «U» posto immediatamente a sud del Rio Grande.

Dal punto più orientale di tale tornante il perimetro abbandona la strada per raggiungere in linea retta attraverso Cima Colle il Casale di Cataluccio; da questo prosegue lungo la strada per Amelia al km 3+300.

Il perimetro attraversa la strada per Amelia, e prosegue lungo il compluvio affluente del fosso Sassone, poi lungo il corso del suddetto fosso Sassone fino al fosso della Regina nel punto in cui coincide con il confine amministrativo della regione Lazio.

Il perimetro segue tale limite regionale fino a portarsi a 150 ml dalla sponda sinistra del Rio d'Oro che segue il corso di questo mantenendosi alla distanza fino ad intersecare il tracciato dell'autostrada A1.

Il perimetro attraverso il margine occidentale della autostrada A1 ritorna sul confine amministrativo regionale; segue il confine di regione, poi il confine di provincia tra Rieti e Viterbo fino ad incontrare quello tra le province di Viterbo e Roma. Detto confine lo si percorre in direzione sud-ovest fino all'intersezione con lo spartiacque Tevere-Treja. Si segue in direzione nord-ovest lo spartiacque Tevere-Treja fino ad incontrare la strada del Passo della Villa per seguirla fino al fosso della Ceppetta da dove prosegue verso nord mantenendosi a 150 ml dalla sponda sinistra di detto fosso sino al torrente Treja e attraverso questo al Tevere.

Si risale il corso del Tevere mantenendosi a 150 ml dalla sponda sinistra fino alla prima curva del corso del fiume verso oriente, da questo punto si percorre il fosso di compluvio in riva destra in direzione ovest fino ad intersecare il confine occidentale della zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 12 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 novembre 1962, in località la Quercia Fagotta.

Il perimetro prosegue lungo il margine occidentale della zona individuata con suddetto decreto.

Il perimetro si distacca dalla zona precedentemente vincolata alla intersezione del Rio Fratta con la strada per Casale Marini, per proseguire in direzione nord ad una distanza costante di 250 ml dal tracciato ferroviario fino a 200 ml dal Rio Miccino da dove risale mantenendosi alla medesima di 200 ml per 800 ml verso sud-ovest. Da questo ad incontrare la strada per Casale di Rustica 500 ml prima del Casale stesso; poi segue tale strada fino al Casale di Rustica e da questo risale la strada di Casale di Casaccia.

Si prosegue per la strada dei Piani di Rustica in direzione nord-ovest fino a 150 ml dal fosso di Rustica; lo si discende sempre alla stessa distanza di 150 ml fino all'incrocio con la linea ferroviaria Roma-Orte che si risale verso nord. Si segue la linea ferroviaria fino all'incrocio con Rio delle Radicare e lungo questo si arriva alla strada statale 315.

Lungo quest'ultima strada si raggiunge il confine amministrativo del comune di Gallese.

Dal punto individuato dall'incrocio fra la strada statale 315 e confine amministrativo di Gallese in linea retta si raggiunge il segnale geodetico di «Macchia di Ruffo», per proseguire poi lungo la strada di Macchiatonda a 100 ml di distanza dal bordo ovest di questa, attraverso la località di Casale Colonna fino alla scuola di Torre di Cristo dove il perimetro si pórta a coincidere con la stessa strada.

Il perimetro risale sempre lungo la strada di Macchiatonda in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada di collegamento Orte-Vasanello, prosegue poi lungo quest'ultima in direzione di Vasanello.

Il perimetro raggiunge e oltrepassa il centro abitato di Vasanello (tagliando il centro abitato nelle propaggini meridionali in prossimità del cimitero) fino oltre Poggio Bastiano a quota 295 m nel punto in cui la strada piega con curva di 90°, da quest'ultimo punto il perimetro prosegue lungo la medesima direzione avuta negli ultimi 100 ml di strada avuti precedenti la citata curva, fino ad incontrare il fosso di Valle Oscura nel punto in cui interseca in confine comunale.

Si segue tale limite amministrativo fino alla strada statale 204 e lungo questa strada si perviene alla periferia di Bassano in Teverina, più precisamente superato Casale Troiani, all'incrocio della strada di Poggio Rosso, proveniente da Bassano in Teverina; si segue poi tale ultima strada fino ad intersecare la strada principale del centro di Bassano in Teverina, la si attraversa per proseguire in direzione nord lungo la strada di Poggio Civitella ad una distanza di 300 ml dal bordo di questa. Attraverso tale strada si perviene al confine comunale per seguirlo fino al fosso sovrastante e parallelo al fosso Catarcio.

Il perimetro risale il fosso anzidetto fino alla cima di Poggio Turco dove interseca il limite amministrativo del comune di Bomarzo.

Segue poi il limite amministrativo fino ad intersecare la strada che da Bomarzo porta sulla strada statale 204; da quest'ultimo punto in linea retta fino all'inizio del fosso La Concia in corrispondenza col termine della strada proveniente da Bomarzo. Da quest'ultimo punto in linea retta attraverso il segnale geodetico di quota 305 m fino al fosso Serraglio all'incrocio di questo con il compluvio proveniente dal Poggio di S. Anselmo.

Si segue il fosso Serraglio in direzione nord per proseguire poi lungo il confine comunale di Bomarzo fino all'inizio del corso del fosso S. Maria in località S. Maria; da quest'ultimo punto si prosegue lungo la curva di livello di quota 200 ml che determina il limite del pendio rivolto verso il torrente Vezza. Prosegue lungo quota 200 escludendo tutta la zona del Piano della Colonna fino a che la suddetta quota incontra la linea ferroviaria Orte-Attigliano in corrispondenza del fosso del Ponticello. Da questo punto in linea retta fino all'intersezione delle strade per Sipicciano e per Tenuta Colonna.

Il perimetro segue la strada della tenuta Colonna fino all'intersezione con la strada per Fontana Vecchia, poi in direzione est in linea retta prima lungo questa e poscia seguendone la direttrice fino al fosso di S. Lorenzo; di poi ancora attraverso questo al punto di partenza all'incrocio con il confine comunale di Bomarzo.

Fanno inoltre parte della zona vincolata le due aree di seguito descritte ricadenti nel comune di Civitacastellana a ridosso del confine del comune di S. Oreste:

1) partendo da nord nel confine tra Viterbo e Roma all'altezza di Torre Chiarello si procede verso sud lungo questo confine fino ad incontrare il fosso di Grossano che si percorre verso est fino al punto di partenza;

2) a nord questa area è delimitata dalla strada per Villa Tata e a sud dal confine tra Roma e Viterbo.

Per la provincia di Rieti:

Prima zona

Partendo da nord dall'intersezione del confine amministrativo regionale con la strada statale Flaminia all'altezza del km 67+300 si procede verso sud lungo detta strada percorrendo questa fino all'incrocio con il fosso di Collemano.

Il perimetro coincide con il corso del fosso di Collemano fino ad imboccare il compluvio (affluente del suddetto) di Valle S. Eugenia e attraverso questo il Casale di Cencelli a quota 151; da questo luogo la strada di accesso allo stesso si perviene alla strada provinciale Magliano-Sabino-Calvi nell'Umbria, al km 5+000, da questa attraverso il compluvio di S. Giovanni si perviene al fosso di Chiorano.

Il perimetro segue il fosso di Chiorano fino alla sua immissione nel fosso di Bagni, poi lungo questo fino all'incrocio con la strada provinciale «Sabina»; il perimetro prosegue lungo questa fino a pervenire al torrente l'Aia.

Attraverso il corso del torrente l'Aia il perimetro prosegue lungo il limite del comune di Stimigliano, poi il limite amministrativo del comune di Forano, fino ad incrociare la strada statale 313; il perimetro segue questa fino all'intersezione con la strada per S. Antonio, e da quest'ultima la diramazione per Castellaccio; da questo in linea retta, il perimetro raggiunge il bivio fra la strada statale 313 e la strada provinciale «Tiberina».

Il perimetro prosegue lungo la strada statale 313 fino ad intersecare il confine tra la provincia di Rieti e di Roma. Da questo punto procedendo verso nord si segue il confine tra le province di Roma e Rieti prima e quindi il confine di provincia tra Viterbo e Rieti fino a raggiungere il punto di partenza all'altezza del km 67+300 della via Flaminia posto nel confine regionale Lazio-Umbria.

Seconda zona

Partendo a nord dall'intersezione tra le province di Rieti e Roma e la strada statale 313 si procede verso sud fino ad oltrepassare di 150 ml il corso del torrente Farfa, si costeggia poi questo sempre alla suddetta distanza fino ad incrociare il confine della provincia di Roma.

Da questo punto si percorre detto confine procedendo verso nord ritornando al punto di partenza.

Terza zona

Partendo a nord, dal punto situato nel confine tra le provincie di Rieti e Roma a 300 ml ad est della Ferrovia Roma-Orte, il perimetro segue la suddetta linea ferroviaria mantenendosi a 300 ml di distanza verso oriente, fino ad incontrare la strada che dalla tenuta di S. Giovanni in località Ponticchio porta alla strada statale 313, si serve di tale strada per raggiungere il limite amministrativo della provincia di Roma.

Da tale limite si ritorna indietro procedendo verso nord fino a raggiungere il punto di partenza.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 nel Bollettino ufficiale della regione Lazio con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma, Viterbo e Rieti.

La regione curerà che i comuni interessati provvedano alla affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata visto l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data della effettiva affissione del Bollettino ufficiale.

Roma, 5 dicembre 1989

Il presidente: LANDI

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA, VITERBO, RIETI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE COSE E DELLE LOCALITÀ SOGGETTE A VINCOLO DI CUI ALLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939.

Verbale della seduta del 9 febbraio 1987

Oggi 9 febbraio 1987 alle ore 10, presso la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, debitamente convocata con nota prot. n. 912 del 17 gennaio 1987, si è riunita la commissione provinciale di Roma, Viterbo e Rieti per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno: «Apposizione vincolo per la località Valle del Tevere:

nel territorio dei comuni di: Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Mazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Monterotondo, Montelibretti, Torrita Tiberina in provincia di Roma;

nel territorio dei comuni di: Bassano in Teverina, Bomarzo, Civitacastellana, Graffignano, Gallese, Orte, Vasanello in provincia di Viterbo;

nel territorio dei comuni di: Cantalupo Sabino, Collevecchio, Magliano Sabino, Montopoli Sabino, Poggio Mirteto, Stimigliano in provincia di Rieti;

(omissis)

Il Presidente spiega che in data 19 dicembre 1986 prot. n. 24498 perveniva a questa Soprintendenza, da parte della regione Lazio, assessorato alla tutela ambientale, richiesta di convocazione della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche per il territorio della «Valle del Tevere» che, essendo di rilevante interesse naturalistico e paesistico è attualmente, all'interno della regione Lazio, solo in parte sottoposto a tutela a seguito dei decreti attuativi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431.

La proposta, inviata dalla regione Lazio estende il vincolo *ex lege* n. 1497/33 ai territori interclusi o contermini, in modo da assicurare la tutela dell'intero complesso.

Poiché la zona interessata ricade in tre province: Viterbo, Rieti e Roma, coprendo il corso del Tevere dal suo ingresso nella regione Lazio fino all'interno della città di Roma, si è ritenuto necessario convocare congiuntamente le tre commissioni provinciali, al fine di valutare globalmente il territorio interessato.

La commissione quindi passa ad esaminare la planimetria e la documentazione inviata dalla regione Lazio.

(Omissis).

Per la provincia di Roma, la commissione esaminata la planimetria e la documentazione inviata dalla regione Lazio, condividendo all'unanimità le argomentazioni riportate nella relazione, decide di includere negli elenchi delle località soggette alla legge n. 1497, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro:

partendo da nord dal punto d'intersezione tra i confini provinciali di Viterbo-Rieti e Roma, si procede verso sud lungo il confine tra le province di Roma e Rieti sino ad incontrare la strada statale 313 si segue tale strada verso sud fino a raggiungere l'edificato (indicato sulla carta regionale 1:25.000) in località Passo Corese, si prosegue verso sud lungo il limite ovest di questo escludendolo dall'ambito, fino a ricongiungersi con la linea F.S. Roma-Orte; la segue verso sud fino a richiudersi in corrispondenza del km 26+000 della strada statale n. 4 «Salaria».

A partire dal km 26+000 (in corrispondenza di Casale del Grillo) della strada statale n. 4 «Salaria» il perimetro segue la via che unisce la via Salaria al Ponte del Grillo sul Tevere.

Dal Ponte del Grillo il perimetro segue la sponda sinistra del Tevere mantenendosi a 150 ml da questo fino al limite amministrativo del comune di Roma. Si segue il suddetto limite amministrativo verso est fino alla via Salaria, si oltrepassa la suddetta via lungo il limite amministrativo fino alla confluenza nel fosso Orneto del compluvio che ha origine a 550 ml di distanza dalla Fonte di Papa si segue tale compluvio fino alla linea retta in direzione sud-est che collega monte Massa, Monte Ceraso e Monte Ficarone; si segue poi la strada di accesso a quest'ultimo per distaccarsene di 400 ml per raggiungere la strada di S. Lucia nel punto in cui piega seccamente a ovest. Il perimetro segue poi quest'ultima strada fino a 150 ml dal fosso Ornale: si prosegue per detto fosso mantenendosi alla medesima distanza di 150 ml fino al confine amministrativo del comune di Roma.

Il perimetro segue tale limite amministrativo in direzione sud fino ad incontrare la via Nomentana e si percorre la suddetta in direzione Roma fino ad incontrare il grande raccordo anulare che, svoltando a destra di 90° in direzione nord-ovest si percorre sino allo svincolo con la strada statale 4 «Salaria».

Il perimetro segue la via Salaria fino al ramo meridionale dello svincolo con via del Foro Italico; si percorre in questa direzione ovest fino ad incontrare la direttrice proveniente da via Magnani, poi lungo questa fino al perimetro della zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 27 aprile 1954, relativo a Villa Ada e Monte Antenne: il perimetro si distacca da questo in corrispondenza di via E. Petrolini per proseguire poi lungo quest'ultima e lungo le vie: T. Salvini, P.zza delle Muse, C.C. Porro e lungo la direttrice di via E. Vajna.

Il perimetro percorre questa fino a piegare verso sud lungo viale Parioli, dopo circa 200 ml perviene al piazzale delle Rimembranze: da questo percorre V.le Maresciallo Pilsudski, piazzale Ankara, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere P. Thaon de Revel, lungotevere Flaminio, piazzale delle Belle Arti, lungotevere delle Navi sempre in direzione sud sino a ponte G. Matteotti.

Il perimetro da Ponte G. Matteotti prosegue in direzione nord per lungotevere delle Armi, lungotevere Oberdan, che si segue in direzione nord per lungotevere della Vittoria, per giungere a via Rismondo, e attraverso piazza Cassino via F. Corridoni sino a piazza Maresciallo Giardino dove voltando a nord si incrocia il limite della zona di Monte Mario e Macchia Madama vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 18 dicembre 1953. Da piazza Maresciallo Giardino il perimetro prosegue per viale dei Gladiatori, viale dello stadio Olimpico, piazzale P. Dodi e via del Foro Italico.

Il perimetro si distacca da tale zona in direzione nord lungo via dei Colli della Farnesina, che si segue per circa 200 ml fino a percorrere in direzione est via del Foro Italico, si segue quest'ultima sino ad incrociare la direttrice di via della Farnesina che si percorre per arrivare a largo Maresciallo Diaz.

Da quest'ultima località, il perimetro prosegue per piazzale di Ponte Milvio da dove in direzione nord si segue la via Flaminia sino all'incrocio con via Monterosi; da quest'ultimo punto in linea retta verso nord sino al fosso dell'Acqua Traversa il cui corso si segue in direzione est per 400 ml fino all'incrocio con la via Flaminia.

Si procede lungo la via Flaminia in direzione nord sino al fosso delle Pantanelle il cui corso si segue in direzione nord-ovest per distaccarsene in modo da raggiungere in direzione nord-est dopo circa 500 ml il km 14 + 250 della via Flaminia.

Il perimetro prosegue lungo detta via Flaminia in direzione nord fino al confine comunale di Roma.

Si segue il limite amministrativo del comune di Roma sino ad incontrare il fosso di Grottomoresche alla località di Fontana Larga, da questo punto in linea retta fino al termine della strada della Macchiarella; si prosegue poi lungo il crinale in direzione nord-est fino al compluvio che dalla Macchiarella scende verso il Tevere; si segue tale linea di scolo delle acque fino a 150 ml dall'Autostrada A1.

Da quest'ultimo punto in linea retta in direzione nord-est sino al confine amministrativo del comune di Castelnuovo di Porto dove questo incrocia il fosso di Valle Sambuca, poi lungo questo sino alla confluenza del fosso dei Casini, si attraversa questo per proseguire in direzione nord lungo il compluvio frontistante Valle Sambuca.

Il perimetro risale detto compluvio sempre in direzione nord sino ad incrociare la strada per Capena, poi lungo questa fino a portarsi sul crinale delle coste di Aceto, si percorre detto crinale principale in direzione ovest sino ad incrociare la strada provinciale «Tiberina» in locali Casale Nardi.

Si percorre poi la strada provinciale «Tiberina» fino al km 15 + 000 per poi distaccarsene in linea retta fino a portarsi a 150 ml da questa in corrispondenza del km 16+000; a tale distanza si prosegue parallelamente alla suddetta strada provinciale «Tiberina» fino al limite dell'area archeologica di «Lucus Feroniae» e di Scorano nel punto in cui coincide con il confine amministrativo del comune di Fiano Romano.

Il perimetro percorre poi il limite amministrativo fino ad incrociare la strada provinciale «Tiberina», per oltrepassarla e riconnettersi con il limite dell'area di servizio Fiano Feronia sull'autostrada A1; proseguendo poi lungo il margine occidentale di detta autostrada in direzione nord sino ad oltrepassare di 150 ml il fosso di Ponticelli.

Da quest'ultimo punto, il perimetro prosegue in linea retta in direzione ortogonale all'autostrada A1 per portarsi a 500 ml dalla strada provinciale «Tiberina» e proseguire alla medesima distanza in direzione parallela alla suddetta strada per 1500 ml fino ad intersecare la strada di Casale Feliciare, poi lungo questa per immettersi sulla strada di Campo Maretto.

Il perimetro percorre questa fino a 200 ml dalla strada provinciale «Tiberina» poi lungo questa sempre alla medesima distanza fino ad incrociare l'autostrada A1, da questo punto si segue il margine della suddetta autostrada verso nord per 100 ml distaccandosene in corrispondenza della strada per Valle dell'Inferno; si percorre poi questa sino alla curva di livello di quota 100 ml e attraverso quest'ultima si perviene al confine amministrativo di Civitella S. Paolo.

Si percorre il limite del comune di Civitella S. Paolo fino alla strada provinciale «Civitellese», poi lungo questa sino al convento di S. Scolastica, da questo si prende la strada per Monte Oncia, che si percorre sino a 150 ml dal fosso di Morifimaro, lo si segue sempre a 150 ml di distanza per raggiungere il segnale geodetico di quota 245 a Monte Cavallo.

Il perimetro da quest'ultimo punto si dirige in linea retta fino all'intersezione del fosso di Orescuro con la strada di Valle Prato che si segue fino alla strada provinciale per S. Oreste. Lungo questa strada si perviene alla strada statale n. 3 «Flaminia» che si segue per raggiungere il confine amministrativo del comune di S. Oreste attraverso questo fino al fosso di Grassano.

Si segue il fosso di Grassano fino a portarsi alla minima distanza dalla Torre di Chiavello e tramite questa in linea retta di nuovo al confine comunale di S. Oreste; si percorre questo fino ad incrociare la strada per Villa Tata di qui si procede verso sud al punto di minima distanza dal fosso del Letterio al margine del fosso di Macchia Tonda che si aggira fino ad incrociare la strada proveniente da S. Oreste e seguendo questa per arrivare a Casale Ferrini.

Il perimetro da Casale Ferrini segue lo spartiacque Tevere-Treja fino ad incontrare il confine tra le provincie di Viterbo e di Roma che si segue procedendo in direzione nord-est fino al punto di partenza.

Per la provincia di Viterbo, la commissione esaminata la planimetria:

(omissis);

decide di includere negli elenchi delle località soggette alla legge n. 1497, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro.

Partendo dall'intersezione del confine comunale di Bomarzo con il fosso S. Lorenzo, il perimetro segue tale limite amministrativo fino ad incrociare la strada per Castiglione in Teverina.

Il perimetro segue poi quest'ultima ad una distanza di 300 ml (misurati verso occidente) fino ad incontrare il corso del Torrente Vezza, per seguirlo poi in direzione della corrente fino ad intersecare la strada in località di Casale della Fontana.

Il perimetro segue poi tale strada fino alla sponda del fiume Tevere; proseguendo sempre lungo la strada per Attigliano, attraverso il corso d'acqua fino a coincidere con il limite amministrativo della regione Lazio.

Il perimetro segue poi il corso del Tevere in direzione della corrente in modo analogo al confine amministrativo della regione Lazio, fino alla confluenza nel Tevere del Rio Grande; il perimetro percorre poi questo fino all'intersezione con la strada per Penna in Teverina, quindi prosegue su tale strada fino al primo torrente ad «U» posto immediatamente a sud del Rio Grande.

Dal punto più orientale di tale tornante il perimetro abbandona la strada per raggiungere in linea retta attraverso Cima Colle il Casale di Cataluccio; da questo prosegue lungo la strada per Amelia al km 3 + 300.

Il perimetro attraversa la strada per Amelia, e prosegue lungo il compluvio affluente del fosso Sassone, poi lungo il corso del suddetto fosso Sassone fino al fosso della Regina nel punto in cui coincide con il confine amministrativo della regione Lazio.

Il perimetro segue tale limite regionale fino a portarsi a 150 ml dalla sponda sinistra del Rio d'Oro che segue il corso di questo mantenendosi alla distanza fino ad intersecare il tracciato dell'autostrada A1.

Il perimetro attraverso il margine occidentale della autostrada A1 ritorna sul confine amministrativo regionale; segue il confine di regione, poi il confine di provincia tra Rieti e Viterbo fino ad incontrare quello tra le province di Viterbo e Roma. Detto confine lo si percorre in direzione sud-ovest fino all'intersezione con lo spartiacque Tevere-Treja. Si segue in direzione nord-ovest lo spartiacque Tevere-Treja fino ad incontrare la strada del Passo della Villa per seguirla fino al fosso della Ceppetta da dove prosegue verso nord mantenendosi a 150 ml dalla sponda sinistra di detto fosso sino al Torrente Treja e attraverso questo al Tevere.

Si risale il corso del Tevere mantenendosi a 150 ml dalla sponda sinistra fino alla prima curva del corso del fiume verso oriente, da questo punto si percorre il fosso di compluvio in riva destra in direzione ovest fino ad intersecare il confine occidentale della zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 12 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 novembre 1962, in località la Quercia Fagotta. Il perimetro prosegue lungo il margine occidentale della zona individuata con suddetto decreto.

Il perimetro si distacca dalla zona precedentemente vincolata alla intersezione del rio Fratta con la strada per Casale Marini, per proseguire in direzione nord ad una distanza costante di 250 ml dal tracciato ferroviario fino a 200 ml dal rio Miccino da dove risale mantenendosi alla medesima di 200 ml per 800 ml verso sud-ovest. Da questo ad incontrare la strada per Casale di Rustica 500 ml prima del Casale stesso, poi segue tale strada fino al Casale di Rustica e da questo risale la strada di Casale di Casaccia.

Si prosegue per la strada dei piani di Rustica in direzione nord-ovest fino a 150 ml da fosso di Rustica; lo si discende sempre alla stessa distanza di 150 ml fino all'incrocio con la linea ferroviaria Roma-Orte che si risale verso nord. Si segue la linea ferroviaria fino all'incrocio con rio delle Radicare e lungo questo si arriva alla strada statale 315.

Lungo quest'ultima strada si raggiunge il confine amministrativo del comune di Gallese.

Dal punto individuato dall'incrocio fra la strada statale 315 e confine amministrativo di Gallese in linea retta si raggiunge il segnale geodetico di «Macchia di Ruffo», per proseguire poi lungo la strada di Macchiatonda a 100 ml di distanza dal bordo ovest di questa, attraverso la località di Casale Colonna fino alla scuola di Torre di Cristo dove il perimetro si porta a coincidere con la stessa strada.

Il perimetro risale sempre lungo la strada di Macchiatonda in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada di collegamento Orte-Vasanello prosegue poi lungo quest'ultima in direzione di Vasanello. Il perimetro raggiunge e oltrepassa il centro abitato di Vasanello (tagliando il centro abitato nelle propaggini meridionali in prossimità del Cimitero) fino oltre Poggio Bastiano a quota 298 m nel punto in cui la strada piega con curva di 90° da quest'ultimo punto il perimetro prosegue lungo la medesima direzione avuta negli ultimi 100 ml di strada avuti precedenti la citata curva, fino ad incontrare il fosso di Valle Oscura nel punto in cui interseca in confine comunale.

Si segue tale limite amministrativo fino alla strada statale 204 e lungo questa strada si perviene alla periferia di Bassano in Teverina, più precisamente superato Casale Troiani, all'incrocio della strada di Poggio Rosso, proveniente da Bassano in Teverina; si segue poi tale ultima strada fino ad intersecare la strada principale del centro di Bassano in Teverina, la si attraversa per proseguire in direzione nord lungo la strada di Poggio Civitella ad una distanza di 300 ml dal bordo di questa. Attraverso tale strada si perviene al confine comunale per seguirlo fino al fosso sovrastante e parallelo al fosso Catarcio.

Il perimetro risale il fosso anzidetto fino alla cima di Poggio Turco dove interseca il limite amministrativo del comune di Bomarzo.

Segue poi il limite amministrativo fino ad intersecare la strada che da Bomarzo porta sulla strada statale 204; da quest'ultimo punto in linea retta fino all'inizio del fosso La Concia in corrispondenza col termine della strada proveniente da Bomarzo. Da quest'ultimo punto.in linea retta attraverso il segnale geodetico di quota 305 m fino al fosso Serraglio all'incrocio di questo con il compluvio proveniente dal Poggio di S. Anselmo.

Si segue il fosso Serraglio in direzione nord per proseguire poi lungo il confine comunale di Bomarzo fino all'inizio del corso del fosso S. Maria in località S. Maria; da quest'ultimo punto si prosegue lungo la curva di livello di quota 200 ml che determina il limite del pendio rivolto verso il Torrente Vezza, prosegue lungo quota 200 escludendo tutta la zona del Piano della Colonna fino a che la suddetta quota incontra la linea ferroviaria Orte-Attigliano in corrispondenza del fosso del Ponticello. Da questo punto in linea retta fino all'intersezione delle strade per Sipicciano e per Tenuta Colonna.

Il perimetro segue la strada della Tenuta Colonna fino all'intersezione con la strada per Fontana Vecchia, poi in direzione est in linea retta prima lungo questa e poscia seguendone la direttrice fino al fosso di S. Lorenzo; di poi ancora attraverso questo al punto di partenza all'incrocio con il confine comunale di Bomarzo.

Fanno inoltre parte della zona vincolata le due aree di seguito descritte ricadenti nel comune di Civitacastellana a ridosso del confine del comune di S. Oreste:

1) partendo da nord nel confine tra Viterbo e Roma all'altezza di Torre Chiarello si procede verso sud lungo questo confine fino ad incontrare il fosso di Grossano che si percorre verso est fino al punto di partenza;

2) a nord questa area è delimitata dalla strada per Villa Tata e a sud dal confine tra Roma e Viterbo.

Per la provincia di Rieti:

(omissis);

sottopone a vincolo:

Prima zona

Partendo da nord dall'intersezione del confine amministrativo regionale con la strada statale Flaminia all'altezza del km 67 + 300 si procede verso sud lungo detta strada percorrendo questa fino all'incrocio con il fosso di Collemano.

Il perimetro coincide con il corso del fosso di Collemano fino ad imboccare il compluvio (affluente del suddetto) Valle S. Eugenia e attraverso questo il Casale di Cencelli a quota 151, da questo luogo la strada di accesso allo stesso si perviene alla strada provinciale Magliano-Sabino-Calvi nell'Umbria, al km 5 + 000, da questa attraverso il compluvio di S. Giovanni si perviene al fosso di Chiorano.

Il perimetro segue il fosso di Chiorano fino alla sua immissione nel fosso di Bagni, poi lungo questo fino all'incrocio con la strada provinciale «Sabina», il perimetro prosegue lungo questa fino a pervenire al torrente l'Aia.

Attraverso il corso del torrente l'Aia il perimetro prosegue lungo il limite del comune di Stimigliano, poi il limite amministrativo del comune di Forano, fino ad incrociare la strada statale 313, il perimetro segue questa fino all'intersezione con la strada per S. Antonio, e da quest'ultima la diramazione per Castellaccio, da questo in linea retta, il perimetro raggiunge il bivio fra la strada statale 313 e la strada provinciale «Tiberina».

Il perimetro prosegue lungo la strada statale 313 fino ad intersecare il confine tra la provincia di Rieti e di Roma. Da questo punto procedendo verso nord si segue il confine tra le province di Roma e Rieti prima e quindi il confine di provincia tra Viterbo e Rieti fino a raggiungere il punto di partenza all'altezza del km 67 + 300 della via Flaminia posto nel confine regionale Lazio-Umbria.

Seconda zona

Partendo a nord dall'intersezione tra le province di Rieti e Roma e la strada statale 313 si procede verso sud fino ad oltrepassare di 150 ml il corso del torrente Farfa, si costeggia poi questo sempre alla suddetta distanza fino ad incrociare il confine della provincia di Roma.

Da questo punto si percorre detto confine procedendo verso nord ritornando al punto di partenza.

Terza zona

Partendo a nord, dal punto situato nel confine tra le province di Rieti e Roma a 300 ml ad est della ferrovia Roma-Orte, il perimetro segue la suddetta linea ferroviaria mantenendosi a 300 ml di distanza verso oriente, fino ad incontrare la strada che dalla tenuta di S. Giovanni in località Ponticchio porta alla strada statale 313, si serve di tale strada per raggiungere il limite amministrativo della provincia di Roma.

Da tale limite si ritorna procedendo verso nord fino a raggiungere il punto di partenza.

(Omissis).

92A0367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1990. (Deliberazione n. 10310).

Rettifica alla deliberazione n. 10591 del 5 dicembre 1989 riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti, interessato dalla località «Valle del Tevere».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale;

Vista la propria deliberazione n. 10591 del 5 dicembre 1989 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 14, parte prima e parte seconda, del 19 maggio 1990, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti interessato dalla località «Valle del Tevere»;

Considerato che nella elencazione delle osservazioni pervenute all'assessorato all'urbanistica e tutela ambientale sono state trascritte non correttamente o omesse, per puro errore materiale, alcune osservazioni, che comunque sono state valutate in sede di esame di merito;

Considerato che nella elencazione dei comuni interessati al vincolo paesaggistico, per puro errore materiale, sono stati omessi o trascritti non correttamente alcuni comuni;

Considerato che tali errori risultano nel Bollettino ufficiale della regione Lazio suddetto a pag. 20, seconda colonna, da rigo 9 a rigo 23; a pag. 21, prima colonna, da rigo 14 a rigo 21 e a pag. 24, seconda colonna, da rigo 25 a rigo 32;

Considerata la necessità di correggere gli errori materiali in argomento;

all'unanimità:

Delibera:

che la propria deliberazione n. 10591 del 5 dicembre 1989 pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 14, parte prima e parte seconda, del 19 maggio 1990 è rettificata come segue:

a pagina 20, seconda colonna:

dopo il rigo 8 è aggiunta per il territorio nel comune di Ponzano Romano (Roma): il comune;·

al rigo 14 dopo i due punti è aggiunto il comune;

al rigo 20 dove è scritto Marcellini Marta leggasi Marocchini Maria, dove è scritto Pereato leggasi Renato, dove è scritto Servigliano leggasi Cutin;

al rigo 21 è aggiunto scoc. Sidema, Rossi Angela;

al rigo 23 dove è scritto il comune leggasi Haass Giovanni;

a pag. 21, prima colonna:

al rigo 14 dopo Capena, è aggiunto Civitella San Paolo;

al rigo 16 dove è scritto Mazzano leggasi Nazzano;

al rigo 21 dopo Cantalupo Sabino, è aggiunto Forano;

a pag. 24, seconda colonna:

al rigo 25 dopo Capena è aggiunto Civitella San Paolo;

al rigo 27 dove è scritto Mazzano leggasi Nazzano;

al rigo 32 dopo Cantalupo Sabino, è aggiunto Forano.

La presente delibera sarà pubblicata con urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La regione curerà che i comuni di Ponzano Romano, Riano, Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Civitella S. Paolo, Nazzano e Forano provvedano all'affissione all'albo comunale sia del Bollettino ufficiale n. 14, parte prima e parte seconda, del 19 maggio 1990 contenente la descrizione del vincolo e sia del Bollettino ufficiale contenente la presente deliberazione di rettifica.

La regione curerà altresì che i comuni di Ponzano Romano, Riano, Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Civitella S. Paolo, Nazzano e Forano tengano a disposizione degli interessati altra copia dei predetti Bollettini con la planimetria della zona vincolata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39.

La regione Lazio comunicherà al Ministero dei beni culturali e ambientali la data della effettiva affissione dei Bollettini ufficiali.

Roma, 11 dicembre 1990

Il presidente: GIGLI

92A0368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'I.CO. Graphics che avrà luogo a Milano dal 4 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Miflor che avrà luogo a Milano dal 14 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef Primavera '92 che avrà luogo a Milano dal 14 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel The Automated Pactoy Show che avrà luogo a Genova dal 17 febbraio al 20 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «6ª Fiera italiana della Subfornitura tecnica» che avrà luogo a Padova dal 12 marzo 1992 al 15 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «28ª Mostra Convegno Expoconfort» che avrà luogo a Milano dal 12 marzo 1992 al 16 marzo 1992.

92A0413

MINISTERO DEL TESORO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207 —	1207	1207,120	1207 —	1207 —	1207 —	1207,250	1207 —	1207 —	1207 —
E.C.U.	1533,650	1533,650	1534 —	1533,650	1533,650	1533,650	1534 —	1533,650	1533,650	1533,650
Marco tedesco	751,250	751,250	751,500	751,250	751,250	751,250	751,300	751,250	751,250	751,250
Franco francese	220,490	220,490	220,800	220,490	220,490	220,490	220,510	220,490	220,490	220,490
Lira sterlina	2156,450	2156,450	2157 —	2156,450	2156,450	2156,450	2156,850	2156,450	2156,450	2156,50
Fiorino olandese	667,230	667,230	667,500	667,230	667,230	667,230	667,250	667,230	667,230	667,230
Franco belga	36,483	36,483	36,480	36,483	36,483	36,483	36,483	36,483	36,483	36,480
Peseta spagnola	11,918	11,918	11,950	11,918	11,918	11,918	11,914	11,918	11,918	11,910
Corona danese	193,820	193,820	194,250	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820
Lira irlandese	2003,200	2003,200	2002 —	2003,200	2003,200	2003,200	2003,500	2003,200	2003,200	—
Dracma greca	6,507	6,507	6,510	6,507	6,507	6,507	6,510	6,507	6,507	—
Escudo portoghese	8,724	8,724	8,720	8,724	8,724	8,724	8,719	8,724	8,724	8,720
Dollaro canadese	1029,900	1029,900	1030 —	1029,900	1029,900	1029,900	1030,400	1029,900	1029,900	1029,90
Yen giapponese	9,663	9,663	9,640	9,663	9,663	9,663	9,660	9,663	9,663	9,660
Franco svizzero	846,100	846,100	846 —	846,100	846,100	846,100	846,110	846,100	846,100	846,100
Scellino austriaco	106,767	106,767	106,700	106,767	106,767	106,767	106,766	106,767	106,767	106,760
Corona norvegese	191,570	191,570	191,500	191,570	191,570	191,570	191,600	191,570	191,570	191,570
Corona svedese	206,890	206,890	206,750	206,890	206,890	206,890	206,920	206,890	206,890	206,890
Marco finlandese	275,900	275,900	276	275,900	275,900	275,900	276 —	275,900	275,900	—
Dollaro australiano	896,800	896,800	895 —	896,800	896,800	896,800	896,750	896,800	896,800	896,800

Media dei titoli del 27 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,150
» » » 21- 4-1987/94	88,600
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,800
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,925
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	100,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,325
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,225
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,225
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,250
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,475
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100 —
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,675
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,750
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,625
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,275
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,975
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,275
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,970
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,450
» » » »	18-11-1987/93. . . .	100,250
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,925
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,475
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,500
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,375
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,200
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,250
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	100,100
» » » »	1-10-1987/94. . . .	100,050
» » » »	1-11-1989/94. . . .	100,075
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	100,125
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,925
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,550
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,825
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,250
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,200
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,850
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,920
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,300
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,900
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,125
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	99,300
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,500
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,575
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,750
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,775
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,800
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,925
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	100,125
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,650
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,925
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	100,200
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,900
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100,050
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,850
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,600
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,550
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,400
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	99,050
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	99,300
» » » »	1-10-1986/96. . . .	98,975
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,475
» » » »	1-12-1986/96. . . .	99,825
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	99,700
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,925
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,625
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,650
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	99,250
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	99,150
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	99,425
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,950
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	99,725
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	99,200
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	99,025
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,775
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	99,900
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992.	99,825
» » »	11,00%	1- 2-1992.	99,800
» » »	9,15%	1- 3-1992.	99,425
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992.	99,750
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,375
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,425
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992.	99,275
» » »	10,50%	1- 7-1992.	100,150
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,825
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993.	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,575
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,425
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,425
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,525
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,575
» » »	12,00%	20- 6-1990/98	98,750
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	99,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	99,375
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,425
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	97,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	98,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,075
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	98,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	112,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	99,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,600
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	106 —

92M27012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1209,050	1209,050	1209,150	1209,050	1209,050	1209,050	1209,400	1209,050	1209,050	—
E.C.U.	1534,200	1534,200	1534,500	1534,200	1534,200	1534,200	1534,290	1534,200	1534,200	—
Marco tedesco	751,400	751,400	751 —	751,400	751,400	751,400	751,350	751,400	751,400	--
Franco francese	220,510	220,510	220,800	220,510	220,510	220,510	220,560	220,510	220,510	—
Lira sterlina	2157,150	2157,150	2160,500	2157,150	2157,150	2157,150	2157,600	2157,150	2157,150	
Fiorino olandese	667,300	667,300	667 —	667,300	667,300	667,300	667,300	667,300	667,300	
Franco belga	36,491	36,491	36,480	36,491	36,491	36,491	36,490	36,491	36,491	—
Peseta spagnola	11,933	11,933	11,960	11,933	11,933	11,933	11,938	11,933	11,933	—
Corona danese	193,830	193,830	194 —	193,830	193,830	193,830	193,790	193,830	193,830	—
Lira irlandese	2003,500	2003,500	2004 —	2003,500	2003,500	2003,500	2003,750	2003,500	2003,500	—
Dracma greca	6,507	6,507	6,510	6,507	6,507	6,507	6,505	6,507	6,507	—
Escudo portoghese	8,721	8,721	8,720	8,721	8,721	8,721	8,724	8,721	8,721	—
Dollaro canadese	1029,550	1029,550	1033 —	1029,550	1029,550	1029,550	1029,700	1029,550	1029,550	—
Yen giapponese	9,604	9,604	9,600	9,604	9,604	9,604	9,603	9,604	9,604	—
Franco svizzero	845,100	845,100	845,500	845,100	845,100	845,100	845,100	845,100	845,100	—
Scellino austriaco	106,787	106,787	106,700	106,787	106,787	106,787	106,788	106,787	106,787	—
Corona norvegese	191,580	191,580	191,500	191,580	191,580	191,580	191,590	191,580	191,580	—
Corona svedese	206,840	206,840	206,750	206,840	206,840	206,840	206,920	206,840	206,840	—
Marco finlandese	275,970	275,970	276	275,970	275,970	275,970	276 —	275,970	275,970	—
Dollaro australiano	901,100	901,100	902 —	901,100	901,100	901,100	901,900	901,100	901,100	—

Media dei titoli del 28 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,425
» » » 21- 4-1987/94	88,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,525
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,750
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98,350
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100,900
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,650
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	99,950
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,675
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,325
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,175
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,250
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,275
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,475
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100,850
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,650
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,95
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,575
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,800
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,350
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,970
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,225
» » » »	20-10-1986/93. . . .	100,050
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,450
» » » »	18-11-1987/93. . . .	100,175
» » » »	19-12-1986/93. . . .	101 —
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,475
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,500
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,350
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,250
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,200
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	100,075
» » » »	1-10-1987/94. . . .	100,025
» » » »	1-11-1989/94. . . .	100,075
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	100,100
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100 —
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,550
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	98,850
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,800
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,175
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,925
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,325
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,875
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,150
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	99,375
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,525
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,550
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,775
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,550
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,875
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	100,100
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,150
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,875
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	100,275
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,900
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100,050
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,775
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,475
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,475
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,325
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	99 —
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	99,250
» » » »	1-10-1986/96. . . .	98,970
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,350
» » » »	1-12-1986/96. . . .	99,950
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	99,850
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,900
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,650
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,600
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	99,175
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	99,125
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,850
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	99 —
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	98,725
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	99,150
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	99,025
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,750
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	98,775
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992.	99,825
» » »	11,00%	1- 2-1992.	99,700
» » »	9,15%	1- 3-1992.	99,500
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,825
» » »	9,15%	1- 4-1992.	99,600
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,525
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92.	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,400
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,450
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992.	99,300
» » »	10,50%	1- 7-1992.	100,025
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,825
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993.	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,500
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,475
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,450
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,250
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,550

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	99,175
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	99,375
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,375
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,975
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	97,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	98,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,725
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,025
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	99 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	115,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	105,275
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	105,175
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	106,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92A128012

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991, registro n. 46 Difesa, foglio n. 161, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Betta Livio, nato il 31 gennaio 1926 a Monfalcone. — Comandante di squadra partigiana, in difficili condizioni ambientali, lottava coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Durante un'azione notturna condotta in profondità dello schieramento nemico, il reparto si scontrava con preponderanti forze nemiche. Nell'infuriare della battaglia, mentre tentava di coprire il ripiegamento della squadra, cadeva colpito a morte, facendo sacrificio alla Patria della sua giovane vità. — Nuovo Mesto (Jugoslavia), 5 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 310, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Rinaldi Carlo, nato il 16 dicembre 1900 a Milano. — Macchinista ferroviario, durante i trasporti di truppe italiane deportate in Germania nel settembre-ottobre 1943 riusciva a porre in salvo un ingente numero di militari italiani in numerose azioni condotte con sangue freddo e coraggio singolari e con grandissimo rischio proprio. Particolare riconoscenza gli è dovuta dall'Esercito italiano. Sfuggito all'arresto e passato alle formazioni della montagna, già si distinse per coraggio personale, zelo e spirito in iniziativa, alla testa di reparti partigiani, in varie azioni nella zona di Varzi, nell'abitato di Stradella, e nella zona di Romagnese. In Val Trebbia la strenua resistenza da lui opposta su posizioni violentemente attaccate, al comando di una brigata permetteva una segnalata vittoria che fruttava ai nostri, ingente bottino e buon numero di prigionieri. — Pavia, agosto 1944-febbraio 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 375, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Pepi Bruno, nato il 15 aprile 1922 a Cortemaggiore. — Intrepido patriota, sempre primo nelle numerose azioni di guerra condotte contro l'invasore, si distingueva per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 9 febbraio 1944, in località Casano, venuto a conoscenza che alcuni partigiani erano impegnati in duro combattimento contro un forte gruppo nemico che aveva svaligiato il paese intimorendo la popolazione, si recava immediatamente sul posto e, assumendo il comando, attaccava l'avversario costringendolo alla fuga dopo avergli inflitto perdite rilevanti. — Casano, 9 febbraio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 381, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rossotti Angelo, nato il 17 maggio 1924 a Taino. — Giovane patriota, animato da profonda fede, si prodigava in numerosi combattimenti distinguendosi ben presto per elevate doti di coraggio e spirito di sacrificio. Il 25 aprile 1944, in zona Monte Tovo, in una circostanza di estrema gravità in cui il suo reparto, accerchiato da preponderanti forze nemiche, aveva già subito gravi perdite di uomini, volontariamente con un altro partigiano si offriva di proteggere la ritirata dei superstiti ed il trasporto dei caduti. Nel prosieguo dell'azione, benché colpito da due proiettili, si caricava sulle spalle il compagno, ben più gravemente ferito riuscendo a portarlo in salvo, sottraendolo, così, alla cattura. Monte Tovo (Valsesia), 25 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 382, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Cornali Dino, nato il 30 dicembre 1924 a Fornovo di Taro. — Valoroso patriota, animato da vivo desiderio di operare per la libertà della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza dimostrando nella lotta alto spirito combattivo e grande abnegazione. Promosso comandante di squadra, riusciva a realizzare numerose azioni di guerra infliggendo al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Borgotaro, 8-9 aprile 1945.

92A0385

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al dipartimento di farmacologia sperimentale, cattedra di igiene, dell'Università degli studi di Napoli, ad eseguire analisi chimiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2764 del 7 gennaio 1992, il dipartimento di farmacologia sperimentale, cattedra di igiene, dell'Università degli studi di Napoli, è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

92A0386

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali «Dolomiti» e «Acquachiara»

Con provvedimento n. 6034 del 25 ottobre 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Norda, con sede in via Giannone n. 9, Milano, codice fiscale n. 04848000156, alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Dolomiti» e «Acquachiara», imbottigliate nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza), in contenitori per alimenti a base di PVC «Dorlilya FC 37», della capacità di litri 1,5 e 2.

92A0387

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Christophe

Con deliberazione della giunta regione n. 11965 del 16 dicembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 5 al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Christophe, adottata con deliberazione consiliare n. 36 del 15 maggio 1991.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

92A0388

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1991, n. 353, concernente: «Regolamento recante il nuovo capitolato generale d'appalto del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1991).

L'art. 34 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 11, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, già rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato alla pag. 71 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1992 è ulteriormente rettificato nel senso che dove è scritto: «...una somma corrispondente alle quantità totali delle forniture *ordinariate* di rinforzo dovute per...», si legga: «...una somma corrispondente alle quantità totali delle forniture *ordinarie e* di rinforzo dovute per...».

92A0390

FRANCESCO NIGRO *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 2 5 0 9 2 *

L. 1.200